



**EXPO ARTIGIANATO-AGRICOLTURA-INDUSTRI E TEMPO LIBERO
AVELLA CITTA' D'ARTE
REGOLAMENTO- RISTORATORI-**

L'Associazione **I Rami del Melo**, con il patrocinio del Comune di Avella organizza ed allestisce la 2^a Fiera dell'artigianato, agricoltura, industria e tempo libero "**Expo Avella Città d'Arte**" che si terrà in Avella (AV) **dal 4 al 12 Luglio 2015**.

Art. 1 Sono ammessi a partecipare alla manifestazione i produttori, i rappresentanti dei prodotti nazionali, i concessionari, gli Enti, le Istituzioni ed ogni organismo possibile.

Art. 2 La domanda di partecipazione, con la relativa richiesta di stand espositivo, deve pervenire alla Associazione I Rami del Melo entro e non oltre il **20 Giugno 2015**. La domanda deve essere compilata su modulo appositamente predisposto dalla organizzazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del richiedente e deve contenere le generalità di questi, il tipo di merce da esporre, il tipo e la superficie del posteggio occorrente. Alla domanda il richiedente allega certificato di iscrizione alla CCIAA competente o visura camerale aggiornata.

Art. 3 La Direzione Fiera decide insindacabilmente sull'accettazione della domanda di partecipazione presentata. In caso di mancato accoglimento della stessa, o di esaurimento degli spazi previsti, la Direzione è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente, a cui dovrà restituire le somme da questi già corrisposte, senza alcun interesse o penale.

Art. 4 Il corrispettivo per la partecipazione alla manifestazione è composto dal canone di locazione dello spazio espositivo, quantificato secondo i criteri appresso individuati. **La tassa di iscrizione è fissata** nella misura di **euro 50,00** ed è dovuta da ogni espositore e per ciascuna richiesta di partecipazione. Il canone di locazione dello spazio espositivo è determinato, in ragione della superficie messa a disposizione e del tipo di posteggio assegnato, secondo la seguente tabella:

**POSTEGGIO ALL'APERTO con Gazebo
(gazebo allestito dell'organizzazione)
Euro 45,00 a mq**

**Area aggiuntiva fino ad un massimo di mq. 30
Prezzo per mq euro 5,00**

**PUNTO LUCE EXTRA ⁽¹⁾
Prezzo unitario euro 20.00 (su richiesta)**

KILOWATTORI ECCEDENTI N. _____ al costo di euro 10,00 a kw

Art. 5 - Il richiedente, previamente o contestualmente alla spedizione o alla consegna della domanda di partecipazione, è inderogabilmente tenuto a versare un acconto **pari al 50%** del canone di locazione dovuto per il posteggio richiesto, determinato a norma del precedente articolo. Il pagamento può avvenire mediante: bonifico bancario su c/c intestato all'Associazione I Rami del Melo presso il San Paolo Banco di Napoli, Agenzia di Avella - Codice **IBAN: IT65B0335901600100000106544** o a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a Associazione socio culturale "I Rami Del Melo"; versamento diretto presso la sede dell'Associazione in Piazza Municipio 1 Avella(AV) a norma dell'art.12 D.L.G. 201 del 6/11/2011. Le domande di partecipazione incomplete, non redatte sugli appositi moduli o non accompagnate dai previsti versamenti e dalla ulteriore documentazione da allegarsi a norma del presente regolamento, non saranno prese in considerazione.

Art. 6- L'espositore deve inoltre provvedere al saldo di tutte le somme dovute per la partecipazione alla Expo, prima della presa di possesso dell'area o dello stand assegnato. Qualora l'espositore non vi provveda gli sarà negato il permesso di esporre i propri prodotti

Art. 7- È fatto divieto all'espositore di:

- a) Occupare spazi diversi o maggiori da quelli assegnati;
- b) Esporre prodotti non specificati, almeno genericamente, nella domanda di partecipazione;
- c) Effettuare ogni forma di richiamo pubblicitario relativo ai prodotti o articoli diversi da quelli specificati nella domanda di partecipazione;
- d) Attrarre il pubblico con apparecchi fonici, musicali, ecc. o con mezzi vocali;
- e) **Affiggere manifesti pubblicitari all'esterno del posteggio assegnato**
- f) Raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
- g) Accantonare il materiale al di fuori del proprio posteggio;
- h) Cedere in tutto o in parte, anche gratuitamente, i posteggi assegnati;
- i) Permanere nei locali della Expo dopo la chiusura pomeridiana e serale prevista dal regolamento;
- l) Smontare i propri allestimenti prima della chiusura della manifestazione e deteriorare o comunque manomettere le strutture fornite in locazione dalla Direzione Fiera;
- m) Effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;
- n) Fare allacciamenti e/o manomettere l'impianto elettrico senza le preventive autorizzazioni. Ogni tipo di impianto, elettrico, idraulico, a gas e di ogni altra natura, deve essere certificato da tecnico o ditta autorizzata ai sensi di legge. È permesso l'utilizzo esclusivo di materiale a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- o) Allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- q) Chiudere lo stand durante le ore di accesso al pubblico;
- r) Esporre e vendere merce usata.

Art. 8- Gli espositori e i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presente regolamento; la violazione di qualunque clausola dà luogo alla risoluzione del contratto e all'esclusione dalla Campionaria senza poter vantare diritto alcuno, rimborsi e risarcimenti, ma con l'obbligo di pagare gli eventuali danni morali e materiali causati dall'inadempienza. Tutti coloro che operano nel Quartiere fieristico sono tenuti ad osservare le Leggi ed i Regolamenti della Stato italiano e le disposizioni impartite dalle Autorità locali. Devono, inoltre, essere osservate tutte le disposizioni riportate nel presente Regolamento e le norme di legge riguardanti la protezione e l'igiene dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e la protezione ambientale. Il mancato rispetto delle norme può comportare:

- l'allontanamento delle persone inadempienti;
- l'immediato fermo e l'eventuale allontanamento dei mezzi d'opera utilizzati;
- nel caso siano coinvolti posteggi espositivi, la loro immediata chiusura;
- la denuncia alle competenti Autorità, ove l'ASSOCIAZIONE I RAMI DEL MELO ne ravvisi la necessità o lo prevedano le norme di Legge vigenti.

Con riferimento alle norme succitate si ricorda che coloro che sono autorizzati a svolgere attività lavorative nel Quartiere fieristico sono responsabili:

- delle proprie maestranze e dei terzi che operano per proprio conto;
- delle proprie attrezzature;
- dei materiali adoperati;
- del corretto comportamento nei confronti di terzi.

I mezzi d'opera introdotti nel Quartiere fieristico devono rispondere alle norme di legge vigenti. Per l'esecuzione dei lavori deve essere impiegato personale capace ed idoneo, precedentemente sottoposto ad adeguati interventi di informazione e formazione, soprattutto per interventi di particolare impegno. Gli addetti devono essere adeguatamente istruiti sul lavoro da svolgere e sulle modalità di utilizzo delle macchine, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti; devono inoltre essere a conoscenza delle norme di sicurezza generali e specifiche per l'esecuzione dei lavori affidati. Devono inoltre essere a conoscenza dei rischi presenti nell'area in cui dovranno operare e delle relative norme di corretto comportamento al fine di evitare lesioni a se stessi e ad altri lavoratori presenti nell'area circostante. Nell'ambiente e sul posto di lavoro il personale deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni atto che possa arrecare danno ai colleghi, a terzi, a strutture di proprietà della Organizzazione e di terzi, o intralcio al regolare svolgimento dei lavori. L'Associazione I Rami del Melo potrà in

qualsiasi momento effettuare, per mezzo dei propri tecnici o persone di sua fiducia, sopralluoghi nelle aree di lavoro, segnalando alle Ditte/espositori esecutrici dei lavori ogni deficienza riscontrata. Le Ditte/Espositori si impegnano a intervenire immediatamente per la normalizzazione delle situazioni a rischio evidenziate. La violazione di qualsiasi clausola dà luogo alla risoluzione del contratto e all'esclusione dalla Expo senza che l'espositore /ditta possa vantare alcun diritto, rimborsi e/o risarcimenti e con l'obbligo di pagare gli eventuali danni morali e materiali causati alla Associazione organizzatrice

Art. 9- Le opere provvisorie presenti nei vari spazi devono essere allestite con buoni materiali ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza dell'espositore, del legale rappresentante della Ditta o di un suo responsabile dei lavori indicato e il materiale depositato non deve ingombrare le vie di fuga e di transito oltre a dover essere accatastato in modo stabile e sicuro in modo da non arrecare intralcio o costituire pericolo.

Art. 10- L'Espositore, non appena ultimate le operazioni di disimballo dei materiali, è tenuto a provvedere direttamente all'immediato allontanamento dai padiglioni dei cartoni ed ogni altro tipo di imballaggio. La pulizia deve essere curata dal personale addetto all'allestimento del posteggio, che è tenuto a sgomberare frequentemente l'area espositiva dai vari materiali di scarto e di rifiuto, depositando gli stessi negli appositi cassonetti esterni.

Art. 11- Pulizia nel periodo della Manifestazione: È consentita l'esecuzione delle pulizie da parte dell'espositore alla fine della giornata. Alla chiusura serale, per evidenti motivi di prevenzione incendi, i recipienti contenenti rifiuti vanno svuotati negli appositi contenitori. La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto D.Lgs. n°152 del 3/4/2006 e successive modifiche e integrazioni. L'Associazione I Rami del Melo provvede con oneri a suo carico, alla raccolta dei rifiuti (compresi i materiali di sfrido in fase di montaggio degli allestimenti) prodotti dagli espositori nell'ambito del quartiere fieristico, fatta eccezione per:

- materiali legnosi e derivati dal legno quali pareti divisorie, pavimentazioni, grosse casse di imballaggio, palletts, ecc.;
- moquette;
- prodotti, semilavorati e scarti di lavorazione provenienti dalle dimostrazioni delle macchine in funzione nei posteggi, fatta eccezione per le quantità e le tipologie comprese nel servizio di pulizia dei posteggi;
- rifiuti classificati come speciali pericolosi e non pericolosi.

Il deposito incontrollato di rifiuti, con danno per le persone e l'ambiente, è vietato dalle norme e costituisce reato. Per i rifiuti riconducibili alle voci di cui sopra, abbandonati nei padiglioni e per i quali non è stata presentata la richiesta di prelievo, verranno applicate delle sanzioni. Per i rifiuti speciali verranno addebitati i costi per lo smaltimento sostenuti dalla organizzazione.

Art. 12- In Fiera è consentito contrattare, vendere e prenotare i prodotti esposti **solo ed esclusivamente all'interno dello stand assegnato.**

Art. 13- Ogni espositore è responsabile del recapito, della sistemazione e del ritiro della merce esposta; sono a suo carico i rischi derivanti dal trasporto, anche all'interno del quartiere fieristico. I mezzi di trasporto, che possono entrare solo se autorizzati, resteranno fuori dal recinto della Fiera, per tutta la durata della stessa.

Art. 14- Lo scarico delle merci oggetto di esposizione, è consentito dalle ore 10.00 del 2 luglio fino alle ore 24,00 del 3 Luglio 2015; lo sgombero avrà inizio alle ore 8,00 del 13 Luglio 2015 e non si protrarrà oltre le ore 20,00 dello stesso giorno. Lo sgombero dovrà essere autorizzato dalla organizzazione, che provvederà a rilasciare agli espositori un buono uscita, che farà fede dell'avvenuta regolarizzazione di ogni pendenza nei confronti della Associazione I Rami Del Melo.

Art. 15- L'Organizzazione provvede al servizio generale di vigilanza diurna e notturna, ai soli fini del buon andamento della manifestazione, dalle ore 20,00 del 3 luglio 2015 alle ore 08,00 del 13 Luglio 2015. L'Organizzazione non assume alcuna responsabilità per furti, incendi, danneggiamenti e per rischi di qualsiasi natura. L'espositore è tenuto, durante l'orario di apertura della Campionaria, a vigilare direttamente la merce nel proprio stand.

Art. 16- Gli espositori si impegnano a collaborare con la Direzione organizzativa per il regolare svolgimento della manifestazione, attenendosi ad ogni possibile direttiva. Eventuali reclami vanno

rivolti per iscritto, con versamento non rimborsabile, in contanti, **di € 50,00** al Presidente della Associazione socio culturale I Rami del Melo che deciderà definitivamente in merito.

Art. 17- La Direzione autorizza l'espositore a svolgere, all'interno dello spazio assegnato, ogni azione pubblicitaria nel rispetto delle norme previste dall'Art. 8. Assicura, inoltre, a quanti ne facciano richiesta, con l'apposito modello allegato al presente Regolamento, ulteriori soluzioni pubblicitarie anche radiofoniche. E' vietata qualunque altra forma pubblicitaria fuori dal proprio stand, se non espressamente autorizzata dalla Associazione.

Art. 18- Qualora la Fiera, per una qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non possa aver luogo, la domanda di partecipazione si intende automaticamente annullata. In tale caso la Direzione Fiera è tenuta a rimborsare all'espositore le sole somme effettivamente riscosse, senza penali ed interessi.

Qualora, invece, la Fiera venga sospesa dopo la data di apertura:

a) nessun rimborso è dovuto all'espositore se la sospensione avviene per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli organizzatori;

b) per differenti cause la Direzione rimborserà o esigerà il canone di locazione in proporzione alla durata del mancato godimento. Per nessuna delle susposte situazioni la Direzione è tenuta a corrispondere all'espositore compensi o indennizzi di sorta.

Art. 19- Il senso di marcia dei visitatori, all'interno dei padiglioni espositivi, è regolamentato dall'Organizzazione.

Art. 20- **Gli orari di accesso al pubblico sono così stabiliti:**

- dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, nei giorni festivi (Sabato e Domenica) –
- dalle ore 18.00 alle ore 23.00 nei giorni feriali di svolgimento della manifestazione.

L'espositore è obbligato all'apertura dello stand tutti i giorni, nel rispetto degli orari previsti.

Art. 21- E' necessario che l'espositore invii, unitamente alla richiesta di partecipazione, le relative foto degli addetti allo stand gli sessi saranno riconoscibili da cartellino con foto di riconoscimento.

Art. 22- ogni espositore avrà la possibilità di acquistare **al costo di euro 15,00** un PASS numerato che permetterà il parcheggio di una sola autovettura all'interno di un'area riservata custodita adiacente all'area fieristica. Il pass sarà valido per tutta la durata dell'Expo e dovrà essere obbligatoriamente esposto sul parabrezza della vettura parcheggiata, pena la rimozione forzata. **Sarà valutata dall'organizzazione in base alla disponibilità, la possibilità di concedere su richiesta un secondo PASS il cui costo sarà uguale al primo.**

Art. 23- La Direzione ha facoltà di integrare in qualsiasi momento il regolamento generale della Expo con disposizioni intese a regolarne l'organizzazione.

Art. 24- Gli allestimenti e qualsiasi componente di allestimento, compresa l'impiantistica elettrica, dovranno essere in regola con le vigenti normative per la prevenzione degli incendi emanate dal Ministero degli Interni. Gli espositori possono far eseguire i lavori di allestimento dal proprio personale o ditte di loro fiducia e risponderanno direttamente verso terzi per ogni eventuale danno arrecato agli stessi.

Art. 25- Il legale rappresentante della ditta espositrice dovrà allegare alla presente un documento di identità. La partecipazione alla 2^a Expo e l'ingresso alla stessa implicano per l'espositore:

- a) l'integrale accettazione delle norme del presente regolamento e successive modifiche;
- b) l'elezione del domicilio legale presso la DIREZIONE della 2^a EXPO AVELLA CITTA' D'ARTE, riconoscendo per qualsiasi controversia le competenze al Foro di Avellino.

Ai sensi della legge 675/96, sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", l'Espositore autorizza la Direzione organizzativa all'utilizzo dei propri dati:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati nell'ambito della normale attività istituzionale dell'Ente, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (p.e. acquisizione dei dati preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso, etc. etc.);
- b) finalità funzionali allo sviluppo dell'attività dell'Ente, per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

- invio alla clientela di informazioni o materiale pubblicitario concernente la rassegna fieristica annualmente organizzata dall'Ente;
 - verifica di livello di soddisfazione della clientela anche attraverso società di ricerche di mercato;
- c) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (p.e. normative fiscali, statistiche, etc. etc.).

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, l'Ente provvederà, in base a quanto espressamente previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, che avrà diffusione in ambito nazionale. I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi dall'Ente mediante inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali, che consentiranno ai Visitatori e agli Espositori delle manifestazioni, alle quali gli Espositori vorranno aderire, di conoscere l'attività svolta da detti Espositori e rilevare la posizione degli spazi .

(1) Per punto luce deve intendersi la sola possibilità di attacco di apparecchiature elettriche e non l'illuminazione dello stand. Si chiarisce inoltre, che l'organizzazione fornirà ad ogni espositore la potenza massima di 6Kw e che la differenza di assorbimento richiesta e/o utilizzata avrà un costo aggiuntivo stabilito per ogni kw in più rispetto a quelli autorizzati

Avella 1 marzo 2015



Firma per accettazione della Ditta espositrice